

## Work in progress

Carlo Casonato

Il presente numero della *Rivista* si caratterizza per essere un vero e proprio *work in progress*. Oltre ad una serie di saggi su tematiche di forte attualità e interesse (dal *genome editing* al fine-vita, dall'ICT all'integrazione socio-sanitaria, fino alle vaccinazioni) il fascicolo raccoglie due iniziative che segnano punti di sviluppo, se non proprio di partenza, di riflessioni su tematiche a cui dedicheremo anche nei prossimi numeri una particolare attenzione. Si tratta della pubblicazione di un documento teso a contribuire al dibattito sulle decisioni di fine-vita aperto dalla più recente giurisprudenza costituzionale italiana e di un *Focus* sull'intelligenza artificiale in cui si presentano un'introduzione al tema e tre scritti, relativi rispettivamente ai principali nodi critici da punto di vista etico, giuridico e tecnologico.

Il 24 ottobre dello scorso anno, come noto, la Corte costituzionale ha riconosciuto come il divieto assoluto di aiuto al suicidio, previsto all'art. 580 del codice penale, presenti alcuni profili di illegittimità. Da un lato, la disposizione è «funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento» (punto 6), come il bene della vita e la protezione delle persone più deboli e vulnerabili. Dall'altro, in presenza di situazioni specifiche come quelle in cui versava DJ Fabo, l'aiuto a morire «può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare» (punto 8). La Corte, in particolare, indica quattro condizioni concrete in presenza delle quali il divieto assoluto di aiuto a morire pone problemi di costituzionalità.

Si tratta dei casi in cui la persona sia «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Di fronte a tale situazione, il divieto assoluto di aiuto al suicidio «costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care» (punto 8). Consapevole della portata complessiva delle proprie considerazioni e dei valori in gioco, la Corte ha, tuttavia, deciso di non dichiarare subito l'incostituzionalità dell'art. 580 c.p., ma di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019. In questo modo, i giudici hanno invitato il Parlamento, in una logica di leale e dialettica collaborazione, a intervenire su una materia posta all'incrocio «di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere» (punto 11). A fronte della inattività del Parlamento, la Corte si è ritrovata a decidere come intervenire su una normativa già espressamente riconosciuta «non conforme a Costituzione» (punto 11); in data 22 novembre è stata depositata la sentenza n. 242. Tale decisione conferma in sostanza l'apparato argomentativo contenuto nell'ordinanza n. 207, precisando che la volontà del paziente debba essere espressa secondo un modello equivalente a quello contenuto nella legge 219 del 2017, che si prospetti al malato l'accesso alle cure palliative (idonee talvolta a «rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita»; punto 5) e che la verifica delle condizioni alla base della illegittimità del divieto assoluto di agevolazione del suicidio siano oggetto di ve-

rifica da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

A fronte della posizione della Corte, gli autori del documento che qui si pubblica, accademici e professionisti della salute, hanno deciso, già nel dicembre del 2018, di avviare un percorso di riflessione sulle principali questioni giuridiche del fine-vita. Partendo dall'ordinanza, ma non limitandosi ad essa, il gruppo di lavoro si è riunito con cadenza mensile presso l'Università degli Studi di Trento, con il sostegno del progetto Jean Monnet BioTell. I risultati delle riflessioni svolte sono stati raccolti ed elaborati, insieme ad alcune proposte operative, nel documento che si pubblica e che offre una lettura costituzionalmente orientata e scientificamente fondata delle problematiche che si pongono nelle fasi finali dell'esistenza. Si è voluto così dare un contributo al dibattito pubblico auspicato dalla Corte; dibattito che, accompagnando le scelte che verranno fatte nelle diverse sedi istituzionali coinvolte, dovrà essere quanto più consapevole e plurale possibile.

Il secondo dei "lavori in corso d'opera" che si presentano in questo numero della *Rivista* si riferisce ad un fenomeno che sempre più caratterizzerà la nostra vita quotidiana e impatterà sul fenomeno giuridico complessivamente inteso: l'intelligenza artificiale.

Quasi cinquant'anni fa, nel 1971, Van Rensselaer Potter, pubblicava *Bioethics: a Bridge to the Future* (Prentice-Hall, 1971), il libro destinato più di ogni altro a segnare la nascita della bioetica. La proposta di Potter non si limitava ad un'etica della professione medica, come poi accadde con la cosiddetta svolta antropica attribuita all'opera di André Hellegers, ma coinvolgeva il rapporto dell'uomo con il pianeta nel suo complesso.

Colpito dall'incapacità di accompagnare l'incedere della conoscenza scientifica con una «*responsible perspective of life, world, and history on the basis of this knowledge*», Potter riconduceva a sei ordini di problematiche (*the 6 Ps*) i maggiori rischi di compromissione della sopravvivenza del genere umano sulla terra: *population, peace, pollution, poverty, politics, progress*. Alla base di tali problemi, l'autore collocava la frattura venutasi a creare fra il sapere scientifico e la cultura umanistica: «*the reason why the future is in danger is that the two cultures of modern society, namely, the sciences and the humanities, are not communicating*». La bioetica originaria, secondo quanto sostenuto da H.A. ten Have (*Potter's Notion of Bioethics*, in *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 2012, 22 (1) 59-82), voleva quindi ricomporre tale divisione, in quanto «*discipline combining science and philosophy, with wisdom – "knowledge of how to use knowledge" about human survival and flourishing – as its goal*».

Tali considerazioni, e in particolare la necessaria riconduzione della dimensione scientifica alle *humanities*, assumono oggi un nuovo e, se possibile, ancor più pregnante significato in riferimento all'intelligenza artificiale. I progressi in tale ambito portano, infatti, con sé sfide di straordinaria portata in riferimento, ad esempio, all'interazione uomo-macchina, alla possibile delega a sistemi algoritmici di funzioni finora riservate all'umano, alla necessaria cornice regolatoria entro cui impedire l'accumulo di poteri economici e sociali impressionanti e condurre lo sviluppo dell'intelligenza artificiale verso la promozione dei diritti umani.

In ogni caso, l'intelligenza artificiale richiede uno sforzo di aggiornamento della riflessione culturale complessiva, ancor prima che giuridica, riguardo al ruolo che la società odierna e quella futura vorranno riconoscere alle macchi-

ne o mantenere per gli esseri umani. Vista la forte complementarità fra sviluppo dell'intelligenza artificiale e resistenza della responsabilità umana, la disciplina che si deciderà di adottare per la prima indicherà, allo stesso tempo, la disciplina che sarà riservata a noi stessi, in una cornice entro cui la narrazione e il ruolo affidato all'artificiale rispecchieranno quelli riservati all'umano.

Nel porre le basi per impostare tali tematiche, in un momento in cui decidere per l'intelligenza artificiale significa anche decidere per noi, pare decisivo promuovere uno sforzo di approfondimento che coinvolga competenze e sensibilità diverse. E nel momento in cui si pongono le fondamenta per decidere su ciò che avrà un impatto considerevole sul futuro *bios*, *Biolaw Journal* ha deciso di dedicare uno specifico *Focus* ai temi dell'intelligenza artificiale. I contributi in esso contenuti sono stati redatti all'interno della riflessione proposta dalla Fondazione Leonardo, che sul terreno dell'incontro fra conoscenza scientifica, ricerca, cultura e arte si sta fortemente impegnando per porre le basi di nuovo umanesimo tecnologico.

Nel condurre *Biolaw Journal* su questi temi "non semplici", ci piace immaginare di ricevere l'approvazione di Paolo Carrozza che abbiamo avuto il privilegio di poter contare fra i componenti del Comitato Scientifico della *Rivista*.

Non solo il ricordo di alcuni dei suoi allievi, ma tutto il presente fascicolo è a lui dedicato, anche nella prospettiva di ricerca pionieristica, *evidence-based*, poliedrica e necessariamente interdisciplinare di cui ha scritto nel primo numero di questa avventura editoriale (n. 1/2014, p. 10 ss.); una prospettiva ancora troppo spesso negletta o, peggio, avvilita di fronte a «non sempre meritevoli esigenze dell'accademia uni-

versitaria e della sua organizzazione disciplinare».

Editorial